

Associazione AMICI DI CASA MICHELI – SANGA APS  
Via Sant'Anna, n. 1  
Berzo San Fermo (BG)  
Codice Fiscale 95238140164  
Partita IVA /



**Verbale di Assemblea Ordinaria Soci**  
**del 31/05/2022**

Il giorno 31 maggio 2022, alle ore 20:30, si è riunita presso la sede sociale sita in Berzo San Fermo (BG), Via Sant'Anna, n. 1, in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Associazione "AMICI DI CASA MICHELI – SANGA APS", per deliberare sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

- 1) Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e conseguente variazione della ragione sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

È chiamato a presiedere la riunione il Presidente, Micheli Luisa Silvana; funge da segretario verbalizzante Micheli Adelio Giovambattista

Il Presidente, rilevata la regolare convocazione dell'Assemblea a norma di Statuto e constatata la presenza del numero legale dei soci, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

***1) Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117***

Con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente informa rispetto alle motivazioni che hanno richiesto la convocazione di un'Assemblea e sulla necessità adeguare lo Statuto sociale alle disposizioni normative vigenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n.117), con specifico riferimento alle disposizioni dell'art. 101 Dlsg 117/2017 (così come modificato dall'art. 32 del DLgs 105/2018).

Si procede alla lettura del testo dello Statuto contenente gli adeguamenti di legge, evidenziando le differenze rispetto alla versione vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa delibera di approvazione, ponendo in votazione, in forma palese e per alzata di mano, lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare, senza riserve, il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Il Presidente viene inoltre incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, esente da imposte di bollo e di registro ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 82 del D.Lgs 117/2017.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 21:30

Il Presidente

Il segretario verbalizzante

Luisa Micheli

Adelio Micheli



AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO DI BERGAMO 2  
Registrazione a Bergamo  
il 01.07.2022  
al n. 1360 Serie 3  
con € ESENTE

IL FUNZIONARIO  
Giuseppe Salvatore GASTRONOVO

**STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA**  
**COSTITUITA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**  
**“AMICI DI CASA MICHELI – SANGA APS”**

**ART. 1 (DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA)**

**1.1** È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), una associazione avente la seguente denominazione:

“AMICI DI CASA MICHELI – SANGA APS”

da ora in avanti denominata “Associazione” con sede legale nel Comune di Berzo San Fermo, via Sant’Anna 1 e con durata illimitata. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea senza necessità di modifica del presente statuto.

**1.2** L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifiche attività o rapporti associativi.

**ART. 2 (SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ)**

**2.1** L’Associazione non ha scopi di lucro, nemmeno indiretto, e persegue le finalità seguenti, a partire da quelle della Casa Micheli-Sanga di cui assume il nome:

- promozione di attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale nella Comunità locale anche attraverso la collaborazione con enti e associazioni che già vi operano;
- valorizzazione di competenze e creatività dei giovani e stimolo al loro contributo alla qualità della vita della Comunità;
- promozione di attività culturali, ricreative, sportive e di protezione del patrimonio ambientale nel territorio;
- promozione della cultura e del valore del volontariato, attività di inclusione sociale con attenzione alle situazioni di bisogno presenti sul territorio anche con eventuale utilizzo di forme di sostegno al reddito finalizzate al sostegno delle finalità;
- formazione al volontariato, incontri per sensibilizzazione su ambiente e stili di vita;
- promozione di stili di vita salutari e sensibilizzazione alla prevenzione per particolari fasce di popolazione della Comunità;
- promozione di mostre di pittura, scultura, fotografia; contributi alla memoria e alla storia locali; concorsi a supporto delle attività delle scuole locali; arricchimento delle attività e delle dotazioni delle biblioteche locali; “scambi fra generazioni” con lo sviluppo delle capacità di utilizzo delle nuove tecnologie fra gli anziani;

- organizzazione di intrattenimenti musicali e teatrali per gli anziani della Casa e per la Comunità locale, momenti conviviali intorno agli anziani della Casa

**2.2** L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

### ART. 3 NORME DI ORGANIZZAZIONE E REGOLAZIONE

**3.1** L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà; essa è apartitica e aconfessionale e si atterra ai principi di democrazia della struttura, di elettività delle cariche associative e di pari opportunità uomo/donna.

**3.2** L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito; è ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci.

**3.3** L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e ritiene essenziale la collaborazione con gli Enti e le Istituzioni locali.

**3.4** L'Associazione potrà svolgere qualsiasi operazione economica o finanziaria per il migliore raggiungimento dei propri fini; essa potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare attività economiche marginali, secondarie e comunque strumentali rispetto a quelle generali elencate nell'art. 2.

**3.5** Per casi di particolare necessità l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati

### ART. 4 (AMMISSIONE E NUMERO DEI SOCI)

**4.1** Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore a 7.

**4.2** Possono chiedere di essere ammessi come soci tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali dell'Associazione, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo Statuto ed i regolamenti.

**4.3** Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può giustificare il rifiuto alla richiesta di adesione all'Associazione.

**4.4** L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovranno essere specificati nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica.

**4.5** All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo - ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria - e al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

**4.6** Contro il diniego, motivato, di iscrizione all'Associazione, espresso dal Consiglio Direttivo, il richiedente può ricorrere all'Assemblea dei soci, che decide entro 60 giorni con decisione inappellabile.

**4.7** Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

**4.8** La quota associativa non è trasferibile

## ART. 5 (DIRITTI E DOVERI DEI SOCI)

**5.1** I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- accedere ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione del programma di attività ed approvarlo.

**5.2** I soci hanno l'obbligo di

- rispettare il presente Statuto e i regolamenti interni;
- di agire con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale nel rispetto del presente Statuto e dei regolamenti;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'Assemblea.

## ART. 6 ( RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO)

**6.1** Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

**6.2** Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- per morosità protrattasi per 3 mesi dal termine del versamento richiesto;
- per gravi motivi, che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

**6.3** L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo di lettera semplice.

**6.4** Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che venga posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione, al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi – il socio interessato al provvedimento si intende sospeso.

**6.5** I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

## ART. 7 ( GLI ORGANI SOCIALI)

**7.1** Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

**7.2** Potrà inoltre essere costituito il Collegio dei revisori dei conti, quale organo di controllo e garanzia.

**7.3** Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

## ART 8 ( L'ASSEMBLEA)

**8.1** L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; essa è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, mediante:

- avviso scritto da inviare con lettera semplice/fax/e-mail/telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- avviso affisso nei locali della sede almeno 20 giorni prima;

gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede dove si tiene la riunione.

**8.2** L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato, nominato fra i membri del Consiglio Direttivo.

**8.3** L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera per il trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

**8.4** L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

**8.5** È competenza dell'Assemblea ordinaria la delibera sulle questioni seguenti:

- elezione del Presidente;
- elezione del Consiglio Direttivo;
- proposta di iniziative con indicazione anche di modalità di realizzazione e supporti organizzativi;
- approvazione del rendiconto economico-finanziario e del preventivo annuale predisposti dal Consiglio Direttivo;
- ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Comitato Direttivo;
- approvazione del programma annuale dell'Associazione;
- determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione.

**8.6** Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno.

**8.7** Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

**8.8** Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione.

**8.9** Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

**8.10** E' competenza dell'Assemblea straordinaria la delibera sulle seguenti questioni

- approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di almeno i  $\frac{3}{4}$  dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;
- responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promozione delle azioni di responsabilità nei loro confronti;

**8.11** Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota associativa.

## ART. 9 (IL CONSIGLIO DIRETTIVO)

**9.1** L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da un numero di componenti compreso fra 3 e 9; esso dura in carica tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili.

**9.2** Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

**9.3** La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente oppure richiesta, e automaticamente convocata, da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

**9.4** Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

**9.5** Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

**9.6** Il Consiglio Direttivo:

- esegue le deliberazioni dell'Assemblea e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- redige e presenta all'Assemblea il rendiconto economico-finanziario consuntivo
- delibera l'ammissione dei soci;
- delibera l'esclusione dei soci salva successiva ratifica dell'Assemblea.

**9.7** Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste quantomeno le seguenti figure:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- Il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso).

## ART. 10 IL PRESIDENTE

**10.1** Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

**10.2** Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

**10.3** Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, decisa dall'Assemblea, per gravi motivi, con la maggioranza dei presenti. Come i membri del Consiglio Direttivo il Presidente è rieleggibile

**10.4** Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

## ART. 11 IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

## ART. 12 IL SEGRETARIO

Il segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagare su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e compie le mansioni delegategli dal Presidente.

## ART. 13 (RISORSE ECONOMICHE)

**13.1** Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**13.2** L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi dei soci, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'Assemblea;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

**13.3** L'Associazione è tenuta, per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente, alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi, della documentazione relativa alle erogazioni stesse finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

#### ART. 14 (RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO)

**14.1** L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

**14.2** Il rendiconto economico-finanziario viene predisposto dal Consiglio Direttivo; viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

**14.3** L'assemblea di approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo deve tenersi entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali, alla ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

**14.4** L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali previste dallo Statuto.

**14.5** E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

#### ART. 15 LIBRI

**15.1** L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del consiglio Direttivo;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

**15.2** Gli associati hanno diritto di prendere visione e di esaminare i suddetti libri associativi.

## ART. 16 VOLONTARI

**16.1** I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

**16.2** L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

**16.3** L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

**16.4** L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

**16.5** Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

**16.6** La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione

## ART. 17 (SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO)

**17.1** Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria.

**17.2** L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

**17.3** In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

## ART. 18 (CONTROVERSIE E RINVIO)

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non è espressamente previsto dallo Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

